

Regolamento comunale sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti

Il Consiglio comunale di Stabio,

richiamati:

- la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb),
- l'ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR),
- la legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb),
- il regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb),
- il regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR)

decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ Il regolamento disciplina la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel Comune di Stabio.

² Esso è applicabile su tutto il territorio comunale. Il Municipio può autorizzare deroghe.

Art. 2 Compiti del Comune

Il Comune:

- a) organizza la raccolta dei rifiuti urbani;
- b) organizza la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri rifiuti giusta il ROTR e dispone del loro smaltimento;
- c) organizza la raccolta separata e il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati;
- d) informa la popolazione delle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti;
- e) svolge gli altri compiti affidatigli dalla legislazione superiore.

Art. 3 Esecuzione

¹ L'esecuzione del presente regolamento compete al Municipio. Esso stabilisce le disposizioni d'esecuzione e disciplina i dettagli mediante un'ordinanza di applicazione.

² Il Municipio può eseguire i propri compiti in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'attuazione a terzi, anche privati.

Art. 4 Definizioni

¹ Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti a questi paragonabili in quanto a composizione provenienti da attività di produzione di beni e servizi.

I rifiuti urbani si suddividono in:

- a) rifiuti urbani combustibili, le cui componenti non sono riciclabili;
- b) rifiuti urbani riciclabili, raccolti separatamente;
- c) rifiuti urbani ingombranti, ossia rifiuti urbani che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nei centri di raccolta dei rifiuti riciclabili;
- d) rifiuti compostabili, ossia rifiuti provenienti da cucine e giardini adatti al compostaggio.

² Sono definiti altri rifiuti quelli provenienti da attività di produzione di beni e servizi che non presentano una composizione paragonabile ai rifiuti provenienti dalle economie domestiche.

³ Sono rifiuti speciali quelli elencati nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS), come pile, tubi luminescenti, prodotti fitosanitari, antiparassitari e refrigeranti, solventi, rifiuti di colori, oli minerali, sostanze chimiche e medicinali, ecc.

⁴ Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti dai cantieri, come materiale di scavo, di demolizione, materiali ingombranti da cantiere e simili.

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

¹ I rifiuti urbani combustibili devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune.

² I rifiuti urbani riciclabili vanno consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta organizzati dal Comune se non possono essere consegnati nei punti vendita. Non possono essere mischiati con altri rifiuti.

³ I rifiuti ingombranti devono essere consegnati al centro di raccolta organizzato dal Comune.

⁴ I rifiuti compostabili devono essere, per quanto possibile, compostati dai detentori; gli scarti vegetali non compostati, ad eccezione degli scarti da cucina, devono essere consegnati secondo le direttive che emanerà il Municipio, che regolerà segnatamente il giro e la frequenza di raccolta.¹

⁵ Gli altri rifiuti vanno smaltiti dai detentori a proprie spese. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune solo previa autorizzazione del Municipio.

⁶ I rifiuti speciali ed edili vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali.

⁷ E' vietato depositare o abbandonare rifiuti di ogni genere sul territorio comunale, immettere rifiuti, anche se tritati, nelle canalizzazioni, come pure bruciare rifiuti. Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso solo con l'autorizzazione del Municipio.

¹ Emendamento approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 marzo 2015;

II. Organizzazione della raccolta

Art. 6 Raccolta dei rifiuti urbani

- ¹ Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i centri di raccolta. Esso ne disciplina il funzionamento mediante ordinanza, segnatamente stabilisce il giro e i turni del servizio di raccolta.
- ² Il Municipio stabilisce nell'ordinanza per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati nei centri di raccolta.

Art. 7 Rifiuti esclusi dalla raccolta

I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dalla raccolta:

- apparecchi elettronici come televisori, radio e computer;
- gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere;
- gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi e congelatori;
- i rifiuti speciali come batterie, lampade fluorescenti, sostanze chimiche o olii;
- autoveicoli da rottamare e loro componenti;
- rifiuti edili, terra, sassi e fanghi;
- cadaveri di animali, scarti di macelleria e di macellazione;
- sostanze autoinfiammabili, esplosive e radioattive.

Art. 8 Utenti autorizzati

- ¹ Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente della popolazione del Comune e delle aziende ivi domiciliate e autorizzate a far capo a questi servizi.
- ² I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 9 Esposizione

- ¹ I rifiuti possono essere esposti solamente secondo le modalità stabilite dal Municipio mediante ordinanza; segnatamente i rifiuti urbani combustibili, i rifiuti urbani riciclabili destinati al servizio di raccolta e i rifiuti compostabili possono essere esposti solo nei sacchi, negli imballaggi o nei contenitori autorizzati dal Municipio.
- ² I cestini pubblici per rifiuti servono alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per smaltire i rifiuti urbani.

Art. 10 Stabili abitativi e complessi residenziali

- ¹ Per stabili abitativi, alberghi e complessi residenziali il Municipio può ordinare l'esposizione dei rifiuti urbani combustibili in contenitori, di principio in ragione di un contenitore ogni quattro appartamenti o frazione superiore, come pure la formazione di impianti privati di compostaggio.
- ² Sia per l'esposizione dei rifiuti urbani combustibili sia per il compostaggio, l'acquisto dei contenitori, la formazione degli impianti, e la relativa manutenzione è a carico dei privati. Gli impianti devono essere ubicati all'interno della proprietà privata.
- ³ Il Municipio precisa mediante ordinanza gli obblighi di cui al capoverso 1 e stabilisce i requisiti dei contenitori, del loro impianto, dell'ubicazione e della loro manutenzione.

III. Tasse

Art. 11 Copertura dei costi

- ¹ Il Comune preleva delle tasse per il finanziamento della gestione dei rifiuti. Queste sono composte dalla tassa base e dalla tassa proporzionata al volume (tassa sul sacco).²
- ² Le tasse sono calcolate a copertura delle spese per il servizio di raccolta, di smaltimento e degli altri oneri di gestione dei rifiuti.³

Art. 12 Prelievo delle tasse

- ¹ La tassa proporzionata al volume copre i costi per lo smaltimento dei rifiuti urbani combustibili.
- ² I costi per la raccolta, il riciclaggio o lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti compostabili sono coperti dal prelievo della tassa base.⁴
- ³ È prelevata inoltre una tassa base a copertura degli altri oneri, segnatamente i costi dei servizi di raccolta e dei centri di raccolta, l'informazione e la consulenza nonché il personale e l'amministrazione.

² Modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali in sede di approvazione del Regolamento in data 12 maggio 2015;

³ Emendamento approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 marzo 2015;

⁴ Emendamento approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 marzo 2015;

Art. 13 Tassa base

a) Imposizione

- ¹ Devono pagare una tassa base annua le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie, tutte le aziende, i commerci e gli enti che operano nel Comune e che producono rifiuti.
- ² La tassa base è stabilita dal Municipio, mediante ordinanza, ritenuti i minimi e massimi fissati nell'allegato 1 e di principio sulla base del consuntivo dell'esercizio precedente come pure in modo differenziato per economie domestiche e altri utenti.⁵
- ³ Abrogato⁶
- ⁴ Il Municipio, in collaborazione con i servizi sociali, ha la facoltà di concedere delle agevolazioni, segnatamente la messa a disposizione gratuita di un numero limitato di sacchi alle persone al beneficio dell'assistenza, o a quelle persone che comprovano che, per ragioni mediche, sono confrontate con un utilizzo maggiore di sacchi.⁷

Art. 14 b) Esigibilità e riscossione

- ¹ La tassa base diventa esigibile alla fine di ogni anno civile. Si tiene conto di eventuali cambiamenti intervenuti nel corso dell'anno con calcolo pro rata temporis su base mensile.
- ² Il Municipio stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione. In caso di mora è prelevato un interesse analogo a quello stabilito dall'Autorità cantonale per le contribuzioni.

Art. 15 Tassa proporzionale al volume

- ¹ Per i rifiuti urbani combustibili, la tassa proporzionale al volume è prelevata mediante una tassa sul sacco o sui contenitori.
- ² La tassa sul sacco è riscossa con l'acquisto dei sacchi ufficiali stabiliti dal Municipio. L'impiego di questi sacchi è obbligatorio.
- ³ Il Municipio può autorizzare, su richiesta, il deposito di sacchi non ufficiali, non pressati, in contenitori da 770/800 litri. In questo caso la riscossione della tassa avviene mediante l'acquisto della marca ufficiale per i contenitori stabilita dal Municipio. Il contenitore è svuotato solo se di volta in volta munito di tale marca ufficiale.

⁵ Emendamento approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 marzo 2015;

⁶ Emendamento approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 marzo 2015;

⁷ Emendamento approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 marzo 2015;

⁴ Il costo dei sacchi ufficiali e delle marche per contenitori è stabilito dal Municipio, mediante ordinanza, ritenuti i minimi e massimi fissati nell'allegato 1 e di principio sulla base degli oneri di smaltimento del consuntivo dell'esercizio precedente e dei costi di produzione e distribuzione.

⁵ Gli importi dell'allegato 1 sono modificati dal Municipio in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 16 Rifiuti ingombranti

¹ I rifiuti ingombranti devono essere consegnati nella piazza di raccolta (ecocentro).⁸

² Per i rifiuti ingombranti non viene prelevata alcuna tassa. I costi di smaltimento sono coperti dalla tassa base.⁹

³ Abrogato.¹⁰

⁴ Abrogato.¹¹

Art. 17 Rifiuti compostabili

¹ I costi per il servizio di raccolta e per lo smaltimento dei rifiuti compostabili sono coperti dalla tassa base.¹²

² Abrogato.¹³

³ Abrogato.¹⁴

IV. Controllo, rimedi giuridici e contravvenzioni

Art. 18 Facoltà di controllo

Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati a fini di controllo e accertamento da incaricati del Municipio.

Art. 19 Mezzi e termini di ricorso

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla notifica.¹⁵

⁸ Emendamento approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 marzo 2015;

⁹ Emendamento approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 marzo 2015;

¹⁰ Emendamento approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 marzo 2015;

¹¹ Emendamento approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 marzo 2015;

¹² Emendamento approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 marzo 2015;

¹³ Emendamento approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 marzo 2015;

¹⁴ Emendamento approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 marzo 2015;

¹⁵ Modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali in sede di approvazione del Regolamento in data 12 maggio 2015;

Art. 20 Contravvenzioni

Le contravvenzioni commesse contro il presente regolamento nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate sulla base di quest'ultimo vengono punite dal Municipio con una multa fino a CHF. 10'000.- .

V. Disposizioni finali

Art. 21 Entrata in vigore

- ¹ Previa approvazione del Consiglio comunale e ratifica del Consiglio di Stato, il presente regolamento entra in vigore alla data stabilita dal Municipio.
- ² Il Municipio ha la facoltà di mettere in vigore il regolamento per fasi successive.
- ³ Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 6 dicembre 1990.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Claudio Cavadini

Il Segretario

Claudio Currenti

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

Enrico Bernardi

Il Segretario

Claudio Currenti

*Regolamento adottato dal Municipio in data 18 settembre 2012;
Regolamento adottato dal Consiglio comunale in data 16 marzo 2015;
Regolamento approvato dalla Sezione degli Enti locali in data 12 maggio 2015*

Allegato 1¹⁶

1. Tassa base (art. 13)

Tassa in CHF/anno
minima / massima

1.1	Economia domestica	80.00	160.00
1.2	Altri utenti	160.00	320.00
1.3	Società senza dipendenti (in particolare Società di sede)esenti		

2. Tassa proporzionale al volume (art. 15)

Tassa per rifiuti urbani combustibili non riciclabili,
per sacchi di 17, 35, 60, 110 litri e contenitori:

2.1	Sacco da 17 litri	da CHF. 0.40 a	CHF. 0.90
2.2	Sacco da 35 litri	da CHF. 0.85 a	CHF. 1.80
2.3	Sacco da 60 litri	da CHF. 1.60 a	CHF. 3.50
2.4	Sacco da 110 litri	da CHF. 2.50 a	CHF. 5.40
2.5	Contenitore da 770/800 litri non pressati (autorizzazione speciale) marca ufficiale per contenitore(ogni vuotatura)	da CHF. 36.50 a	CHF. 70.00

3. Tassa per rifiuti ingombranti (art. 16)

Abrogato

4. Tassa sui rifiuti compostabili (art. 17)

Abrogato

¹⁶ Emendamento approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 marzo 2015;